



COMUNE DI VOGHIERA

Provincia di Ferrara

TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 2015

Informativa per il calcolo ed il versamento per l'anno 2015

Ai sensi dell'art. 1 comma 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni è istituito a decorrere dall'anno 2014 il Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Il Comune di Voghiera per l'**anno 2015** ha approvato le aliquote TASI con delibera C.C. n. 13 del 26/03/2015 e un nuovo regolamento TASI con delibera C.C. n. 15 del 26/03/2015 consultabili sul sito del comune www.comune.voghiera.fe.it nella sezione dedicata ai tributi.

Chi deve pagare:

considerato che la TASI è correlata all'IMU il Comune ha ritenuto opportuno individuare nei soli immobili che godono dell'esenzione dell'IMU le fattispecie cui applicare l'assoggettamento alla TASI.

Devono pagare pertanto la TASI i possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili limitatamente alle fattispecie sotto descritte. Nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo. Il soggetto passivo è il possessore o detentore di fabbricati, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comunale.

Deve pagare la TASI il proprietario o titolare di altro diritto reale in relazione alle seguenti fattispecie:

- **abitazione principale e pertinenze** (ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali si continua a pagare l'IMU). Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenza si intendono i fabbricati di categoria catastale C/6, C/2 e C/7 (una pertinenza per ciascuna tipologia come previsto dalla normativa in materia di IMU). L'eventuale ulteriore pertinenza sarà soggetta ad IMU.
- **la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unità immobiliare, purchè non locata, comprese le relative pertinenze, posseduta da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
- l'unità immobiliare, purchè non locata e non concessa in comodato, comprese le relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato già pensionati nei rispettivi paesi di residenza**.
- unità immobiliare appartenenti a **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- unico immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle **Forze di polizia ad ordinamento militare** e da quello dipendente dalle **Forze di polizia ad ordinamento civile**, nonché dal personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e dal personale appartenente alla carriera **prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13, d.l. n.201/2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n.214/2011 e successive modifiche di integrazione.

Nel caso in cui l'immobile descritto nelle fattispecie di cui sopra sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, deve versare la TASI anche il detentore dell'immobile (titolare del diritto reale nella misura del 90% - occupante nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto).

La definizione di **abitazione principale** è la stessa che vige per l'IMU, quindi si considera tale l'abitazione dove il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, salvo le deroghe di legge (es. Alloggi dei militari). Come per l'IMU, il contribuente può considerare come pertinenza un immobile delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7. L'eventuale ulteriore pertinenza sarà soggetta ad IMU.

Base imponibile:

Per il calcolo della base imponibile va utilizzato lo stesso criterio previsto per l'IMU.

Rendita Catastale rivalutata del 5%

R.C. Riv. X 160 (categorie catastali A – C/2 – C/6 – C/7)

R.C. Riv. X 140 (categorie catastali B – C/3 – C/4 – C/5)

R.C. Riv. X 65 (categorie catastali C/1)

R.C. Riv. X 55 (categorie catastali A – C/2 – C/6 – C/7)

R.C. Riv. X 80 (categorie catastali A/10 – D/5)

Aliquote TASI e detrazioni:

- **3,3 per mille** per le abitazioni principali ed assimilate (come meglio descritto sopra), diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
Detrazione per abitazione principale, variabile in funzione della rendita catastale e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale (non rivalutata) unità abitativa e pertinenze	Detrazione euro
Fino a 300 €	150
Da 301 a 400 €	130
Da 401 a 500 €	110
Da 501 a 600 €	90
Da 601 a 700 €	70
Da 701 a 800 €	50
Oltre 800 €	0

In presenza di più comproprietari che utilizzano la medesima abitazione, la detrazione va rapportata alla quota di destinazione similmente a quanto previsto per l'IMU.

A decorrere dall'anno **2015**, alla detrazione di cui sopra, viene aggiunta un'**ulteriore detrazione pari a € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni**, purchè **dimorante abitualmente e residente anagraficamente** nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale **e fiscalmente a carico**;

- **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del d.l. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n.214/2011 e successive modifiche di integrazione.
- **0 per mille** per tutte le altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte ivi comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'IMU nella misura del 4,5 per mille.

Quando si versa la TASI

La TASI dovrà essere versata alle ordinarie scadenze previste dal relativo regolamento adottato con delibera C.C. n. del :

- versamento acconto entro il **16 giugno 2015** (entro tale data si può versare anche l'intera imposta annua);
- versamento saldo entro il **16 dicembre 2015**

Versamenti minimi

L'imposta non deve essere versata se uguale o inferiore a euro **2,00=** (Art. 21, punto 1, del Regolamento delle entrate). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

La TASI dovuta al comune deve essere versata in autoliquidazione con modello F24. Il Codice del comune di Voghiera da indicare è **M110**.

I codici tributo da indicare sul modello F24 sono i seguenti:

- "3958" - TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze;
- "3959" - TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale.

E' possibile effettuare on-line il calcolo dell'imposta: **calcolo TASI on-line (home page - sezione servizi on-line)**

Tutta la documentazione (delibere e regolamenti ecc.) sono disponibili sul sito web (Uffici e Servizi – Finanze e Bilancio Tributi - Tributi - IUC – Tasi - 2015)

Le eventuali ulteriori novità legislative verranno tempestivamente comunicate.

L'ufficio tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento e consulenza e può essere contattato con le seguenti modalità:

mail: tributi@comune.voghiera.fe.it

telefono: 0532328517 Sig.ra Amati Eugenia

orari apertura al pubblico fino al 16 giugno:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 16.30

in orari diversi si prega di contattare l'ufficio per un eventuale appuntamento.